

Aspetti giuridici e amministrativi della tutela dei beni culturali

Il soprintendente ai BAAAAS del Friuli-Venezia Giulia è stato chiamato dalla Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Udine a tenere l'insegnamento di "Teoria e tecnica del restauro architettonico" nel corso di laurea di conservazione dei beni culturali per l'anno accademico 1991/92.

Dato l'interesse del tema per un vasto pubblico riteniamo utile proporre ai lettori il testo delle lezioni riguardanti gli aspetti giuridici ed amministrativi della conservazione del patrimonio culturale.

Nel clima revivalistico, romantico liberale della seconda metà dell'ottocento, in relazione alla maturazione del concetto di stato unitario, si fa strada e si afferma l'idea dell'oggetto d'arte e del monumento come bene d'interesse pubblico. Si riconosce cioè, pur nei limiti posti dalla concezione liberalistica della proprietà, che le testimonianze della cultura e della storia di un popolo costituiscono un bene la cui tutela e il cui riconoscimento spettano allo Stato. Nascono allora in Italia, come del resto era già avvenuto e stava avvenendo nel resto d'Europa, le prime leggi volte alla tutela e conservazione del patrimonio storico artistico nazionale.

La prima legge organica in materia risale al 1902; modificata e integrata, essa portò alla legge del 1909 che fu completata nel 1913 dal regolamento di esecuzione (R.D. n° 363 del 30.1.1913) tuttora in vigore.

Non si può dire che la cultura ufficiale abbia maturato, nei trenta anni che passarono per l'emanazione di un nuovo testo legislativo, una più approfondita valutazione del bene culturale. Del resto non sembra neppure che la Carta di Atene, risultato di dibattiti a livello internazionale e che precede di poco l'uscita delle leggi del '39, abbia posto alcunchè di innovativo per quanto riguarda il concetto di bene culturale.

Le leggi che escono in Italia nel giugno del 1939, legge 1089 del 1.6.1939 sulla tutela delle cose di interesse storico artistico e legge 1497 del 29.6.1939 sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche, recepiscono sostanzialmente il concetto di bene quale era stato enunciato nella legge del 1909.

Le due leggi del 1939 sono ancora oggi vigenti e, salvo alcune recentissime modifiche, non ancora pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, sono vigenti nella loro totalità; con esse, poichè non fu mai provveduto al riguardo, rimane valido per quanto riguarda la tutela dei beni di interesse storico artistico il già citato regolamento del 1913.

Il fatto che queste leggi abbiano visto la luce alla vigilia di una vicenda storica quale la seconda guerra mondiale ha avuto come conseguenza non solo la mancata stesura del regolamento della legge 1089, ma anche la mancata revisione dei quadri dell'amministrazione alla quale spettava il compito di applicarle e che perciò sono rimasti più o meno quelli dell'inizio del secolo.

Queste premesse sono doverose per tracciare un quadro esatto dei problemi di fronte ai quali si trovano oggi l'amministrazione dello Stato e ogni altro responsabile organo amministrativo a qualsiasi livello che voglia, o debba, occuparsi dei beni culturali.

La legge del 1909 trae il suo supporto concettuale dalla cultura di tipo romantico; essa sancisce il concetto di monumento come oggetto riferito all'individuo, singolo fruitore del bene. Fra l'inizio del secolo e il 1939 avviene una notevole evoluzione del concetto di monumento

e matura parallelamente una nuova consapevolezza per quanto riguarda i beni ambientali.

La conferenza internazionale di esperti per la protezione e la conservazione monumenti di arte e di storia svolta ad Atene dal 21 al 30 ottobre 1931 nell'enunciare i criteri generali a cui i singoli Stati avrebbero dovuto attenersi nella tutela monumentale già indica e sottolinea l'interesse del monumento come interesse della collettività contro l'interesse privato.

La legge n° 1089 dell'1.6.1939 recepisce in modo limitato i concetti enunciati dalla carta di Atene e risente assai poco del travaglio culturale che portò pochi anni dopo alla stesura della legge urbanistica del 1942. Essa mentre risente della politica ufficiale tendente a rafforzare eccessivamente i poteri di intervento e controllo dello Stato nelle affermazioni di principi, pone praticamente nei singoli articoli del testo scarse limitazioni e facilmente superabili, all'attività privata.

Il fatto che questa legge abbia visto la luce alla vigilia di una vicenda storica quale la seconda guerra mondiale ha avuto come conseguenza la mancata stesura di un regolamento e la mancata revisione dei quadri dell'amministrazione alla quale spettava il non facile compito di applicarla.

Così le Soprintendenze si sono trovate, alla fine del periodo bellico a dover affrontare i non pochi problemi posti dalla ricostruzione e poi dall'eccezionale spinta edilizia manifestatasi tra il 1954 e il 1966 con poche possibilità di operare in modo efficiente sia dal punto di vista amministrativo, sia dal punto di vista tecnico.

In questi ultimi anni il problema della conservazione dei monumenti e dei beni culturali in genere ha subito una profonda evoluzione. Da un lato è maturata la consapevolezza che il bene culturale è strettamente legato al supporto ambientale storico e sociale in cui è collocato, dall'altro si è imposto all'attenzione di tutti il problema dei centri storici anch'essi da considerarsi nella loro globalità beni culturali peraltro di natura più complessa e dove la tutela non può prescindere da altri fattori quali la situazione economica sociale o amministrativa.

Tuttavia oggi in Italia la tutela dei monumenti viene effettuata ancora in base alla legge del 1939 e il regolamento del 1913 per quanto applicabile. Essa dipendeva fino a poco tempo addietro dal Ministero della Pubblica Istruzione e oggi dal nuovo Ministero per i Beni Culturali e Ambientali attraverso la Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti che ha come organo consultivo di carattere tecnico amministrativo il Consiglio Superiore delle Antichità e Belle Arti ed è affidata a livello locale alle Soprintendenze.

Il fatto che all'evoluzione del pensiero non sia seguito un adeguato provvedimento legislativo limita in modo vistoso l'attività delle Soprintendenze in modo particolare dal punto di vista culturale e scientifico. Esse trovano un grave ostacolo nel loro operare anche nel fatto che il bene culturale è un problema sentito scarsamente: manca cioè una sensibilizzazione della società italiana che vede ancora il bene culturale come privilegio di pochi e oggetto di interessi a carattere privatistico.

Al contrario il bene culturale rappresenta un problema di tipo sociale e



va visto in relazione all'uomo come parte di una società e non soltanto come singolo individuo: il bene culturale è cioè bene di tutti e la comunità deve essere partecipe del suo godimento come della sua difesa.

Nell'esaminare il testo della legge del 1939 si possono rilevare molti punti oscuri anche dal punto di vista strettamente tecnico amministrativo.

La legge del 1939 tutela sia le cose mobili che le cose immobili non tutela soltanto gli edifici ma anche gli oggetti, i quadri, gli arredi, tuttavia non consente di coprire con un vincolo unico l'arredamento di un complesso monumentale: cioè la tutela degli oggetti mobili avviene del tutto indipendente e separata dalla tutela monumentale.

Esistono Soprintendenze ai Monumenti, Soprintendenze alle Gallerie e Soprintendenze miste alle Gallerie e ai Monumenti.

La tutela delle Antichità, tutto ciò che riguarda cioè i monumenti antichi fino al V° secolo circa, gli scavi, l'archeologia in genere è affidata sempre attraverso la legge del 1939 alle Soprintendenze alle Antichità.

Pur essendo tali divisioni di compiti necessarie e ineliminabili, a mio avviso, dal punto di vista amministrativo, è indubbio che un più stretto collegamento tra l'operato delle Soprintendenze, anche a livello di semplice stesura dei provvedimenti di vincolo, sarebbe auspicabile.

La legge vigente tutela non solo monumenti genericamente intesi come tali, ma anche le cose che riguardano la paleontologia, la preistoria, le prime civiltà, le cose di interesse etnografico, numismatico, manoscritti, autografi, carteggi e documenti; vi è da osservare che con la recente formazione del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali tutta questa vasta e complessa materia è stata finalmente affidata ad un unico Ministero; ciò dovrebbe consentire maggior collaborazione tra Soprintendenze agli Archivi e Soprintendenze ai Monumenti e alle Gallerie. Non sono soggette a tutela le opere di autori viventi la cui esecuzione non risalga oltre i 50 anni.

Ora se è giusto porre un limite anche temporale all'imposizione di vincoli la disposizione legislativa così come risulta nella legge 1939 di fatto consente la scomparsa di testimonianze di architettura contemporanea a volte preziose e irripetibili.

L'esercizio della tutela avviene con un atto di vincolo che è sostanzialmente un Decreto Ministeriale emesso su proposta del Soprintendente; il decreto viene notificato all'interessato e deve essere trascritto nei registri della conservatoria delle ipoteche. La pubblicazione del vincolo avviene solo con la trascrizione mentre l'esistenza del vincolo può restare sconosciuta per esempio alle amministrazioni comunali.

Fatto il vincolo l'oggetto rimane vincolato anche se passa di proprietà. In occasione del passaggio di proprietà lo Stato ha diritto di prelazione, cioè potrebbe acquistare l'oggetto o l'immobile al prezzo dichiarato. Di fatto lo Stato non esercita questo diritto se non in pochissime occasioni mentre ha sempre evitato l'accrescimento del patrimonio storico-artistico di proprietà statale perchè non è mai stata riconosciuta allo Stato una disponibilità di mezzi finanziari atta a consentire in modo corretto la conservazione dei beni culturali di proprietà demaniale.

Una grossa lacuna della legge è rappresentata dall'art.4, questo articolo stabiliva che le Province, i Comuni, gli Enti o gli Istituti legalmente riconosciuti si autovincolassero comunicando alle Soprintendenze l'elenco dei beni di loro proprietà di interesse storico-artistico.

Queste dichiarazioni non sono mai state effettuate e pur essendo tali beni di proprietà di Enti soggetti comunque "ope lege" a tutela è necessario un accertamento caso per caso su segnalazioni spesso tardive.

Per finire occorre richiamare in modo particolare l'art. 21 di questa legge: esso è il solo riferimento che la legge fa al contesto ambientale in cui l'edificio è situato, visto però esclusivamente come interno immediato; esso consente di dettare norme, prescrivere distanze o misure dirette ad evitare che sia danneggiata la prospettiva o la luce e siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro in cui l'edificio vincolato è posto. Le norme così dettate mentre non consentono per esempio di dichiarare l'inedificabilità di uno spazio adiacente ad un monumento spesso portano a soluzioni scorrette per la rigidità della prescrizione che ne deriva.

Parlare ancora di intorno del monumento in senso così limitato senza alcun riferimento alla situazione del tessuto urbano in cui è inserito e oggi quanto mai anacronistico.

La legge del 1939 non consente alcun intervento a tutela dei centri storici, disciplinati unicamente dalle leggi urbanistiche (legge ponte del 6.8.1967 n° 765 e D.M. del 2.4.1968) in termini però vaghi e imprecisi

che si prestano a diverse interpretazioni. Queste leggi hanno avuto il merito di introdurre per la prima volta in uno strumento legislativo il concetto di centro storico, però di fatto rimettono alla iniziativa e consapevolezza delle amministrazioni comunali ogni provvedimento valido e si sa che raramente i Comuni hanno la volontà politica di deliberare norme che limitino in qualche modo l'iniziativa privata.

Fino all'istituzione delle Regioni era competenza delle Soprintendenze il controllo sugli strumenti urbanistici, programmi di fabbricazione e Piani Regolatori; con il passaggio delle competenze in materia alle Regioni è venuto a mancare questo momento di verifica che consentiva per lo meno di correggere e prevenire le previsioni urbanistiche là dove queste fossero in contrasto con la tutela monumentale e ambientale.

Alle carenze legislative si aggiunge la scarsa conoscenza del vasto patrimonio da tutelare, scarsa conoscenza dovuta, sia all'immensità del materiale storico-artistico che l'Italia ha ancora nonostante i molti attentati che avvengono ogni giorno, sia alla scarsa disponibilità di mezzi e personale per la schedatura. Soltanto di recente si è arrivati alla stesura di una scheda unificata per la catalogazione dei monumenti.

Un altro campo specifico dell'attività delle Soprintendenze è il restauro. Vale la pena di rilevare che le Soprintendenze hanno due modi di promuovere il restauro o direttamente assumendo la spesa a carico totale dello Stato o indirettamente attraverso contributi dati a Enti e privati. Ora la scarsa disponibilità di fondi o di personale fa sì che il restauro fatto a carico dello Stato avvenga raramente e attraverso grandi difficoltà di tipo tecnico e operativo. Il restauro fatto dai privati è necessariamente inteso da questi in senso non strettamente e rigorosamente scientifico e porta quasi sempre a risultati discutibilissimi. Manca cioè in Italia ogni premessa che consenta di dare alle operazioni di restauro quel carattere di intervento altamente scientifico e specializzato necessario per farne un fatto di cultura; si aggiunge a ciò il fatto che mancano scuole e istituti di restauro in grado di qualificare gli operai nel campo del restauro. Le stesse facoltà di Architettura non danno se non una scarsa e disordinata preparazione in una materia di per sé stessa complessa e difficile sia dal punto di vista delle premesse culturali sia dal punto di vista delle conoscenze tecniche e operative.

Se questo è il quadro che riguarda la tutela monumentale non migliore è la situazione per quanto riguarda la tutela delle Bellezze Naturali e dell'ambiente.

Questa materia è disciplinata dalla legge n° 1497 del 29.6.1939 e dal relativo regolamento ed è uscita anch'essa, a breve distanza da quella sulla tutela dei monumenti, alla vigilia della seconda guerra mondiale.

Pur costituendo un complesso legislativo abbastanza organico questa legge presenta delle gravissime difficoltà applicative e appare oggi ormai largamente superata nei contenuti culturali.

L'imposizione del vincolo avviene attraverso una Commissione Provinciale appositamente istituita, si traduce poi in decreto attraverso un iter assai simile a quello dei Piani Regolatori che comporta l'affissione agli albi comunali, la raccolta e analisi delle osservazioni.

Di fatto la tutela avviene a livello di Soprintendenze attraverso l'esame discrezionale caso per caso dei singoli progetti riguardanti le zone vincolate. Il risultato come si può facilmente constatare non è mai veramente qualificante. Inoltre vi è quasi sempre un profondo contrasto tra quelle che sarebbero le esigenze di una tutela rigorosa, il diritto privato e la spinta edilizia promossa dalle amministrazioni comunali.

Nessun riferimento o collegamento esiste tra questa legge e la disciplina urbanistica. Le Soprintendenze avrebbero potuto, se avessero avuto personale e mezzi, disciplinare le zone vincolate per mezzo di piani territoriali paesistici, ma la stesura di tali piani è risultata praticamente impossibile. Oggi con una decisione per lo meno discutibile per la sua casualità, la stesura dei piani territoriali paesistici è stata affidata alle Regioni, mentre il buon senso avrebbe indicato l'opportunità di una scelta diversa, dando alle Soprintendenze compiti di ordinamento di carattere generale o preliminare, appunto nell'ambito dei piani territoriali paesistici e nella disciplina ed individuazione dei territori da vincolare, e rimettendo invece alle Regioni la disciplina speciale e il controllo caso per caso dei singoli progetti.

In ogni caso la legge sulla tutela delle Bellezze Naturali non tiene conto della storicità del territorio né della necessità che certi aspetti dello stesso vengano tutelati in modo assoluto senza concessioni all'interesse privato e non pone in alcun modo il problema della conservazione



ambientale dei nuclei storici. Essa è cioè assolutamente estranea all'acquisizione culturale della società attuale e non resta che auspicare che venga presto rivista. Non si può fare a meno di parlare, infine, di uno degli aspetti istituzionali più specifici delle Soprintendenze e cioè del restauro e del suo significato. Per quanto lo Stato abbia di recente, attraverso la carta del restauro cercato di dare unità di impostazione al problema a livello nazionale, il restauro resta per la sua natura di operazione squisitamente scientifica un fatto strettamente legato alla singolarità dell'intervento. Da un punto di vista generale è bene rilevare che l'intervento in un centro storico a qualsiasi livello, dovrebbe sempre essere contenuto nei limiti di un intervento restaurativo limitando a casi limite, e del tutto eccezionali, gli interventi di ristrutturazione da evitarsi perchè, mentre non rinnovano il tessuto deteriorato, nè alterano profondamente la sostanza storica.

Le Soprintendenze hanno due modi di promuovere il restauro: direttamente, assumendo la spesa a totale carico dello Stato, indirettamente, attraverso contributi dati a Enti o privati. L'assunzione diretta non avviene praticamente mai quando il bene è di privati, perchè in tal caso la procedura sostitutiva è così complessa da aver scoraggiato finora gli interventi in tal senso. La scarsa disponibilità di fondi e di personale fa sì che il restauro fatto dallo Stato avvenga raramente e attraverso notevoli lungaggini, esso però è il solo che garantisca entro certi limiti la validità scientifica della operazione. Il restauro fatto dai privati, pur con contributi, è necessariamente legato ad esigenze privatistiche e non porta quasi mai a risultati validi da un punto di vista rigorosamente scientifico. Manca cioè in Italia in linea generale ogni premessa che consenta di dare alle operazioni di restauro quel carattere di intervento altamente scientifico e specializzato necessario per farne un fatto di cultura.

Una più efficiente politica in materia può avvenire soltanto attraverso una più estesa e capillare diffusione dei problemi connessi con la tutela e valorizzazione dei beni culturali e con una più organica collaborazione tra gli Enti locali, ai quali spesso è affidata, in ultima analisi, la possibilità di un concreto intervento promozionale, le Soprintendenze e le Regioni.

Allegati:

- 1 - L'Istituto centrale del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali per il Catalogo e la Documentazione.
- 2 - Esempio di scheda monumentale "A".
- 3 - Esempio scheda di giardino storico.

All 1. - 1

L'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE

L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) è uno dei quattro Istituti Centrali del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

E' stato creato, in base a quanto disposto dagli artt. 13 e 14 del DPR 13.12.1975, n° 805, riunendo in sé le competenze:

a) dell'Ufficio Centrale per il Catalogo della Direzione Generale delle Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione. Tale ufficio era stato istituito il 19.5.1969 con ordinanza ministeriale, in seguito alle raccomandazioni della Commissione Franceschini, che nel 1967 aveva indicata come prioritaria l'esigenza di una catalogazione "completa e capillare" del patrimonio artistico ed ambientale del paese. L'UCCD, in pochi anni e nonostante le scarse disponibilità sia di personale che finanziarie, dava una nuova organizzazione operativa al lavoro di catalogazione, fornendo agli uffici periferici un indirizzo metodologico unitario e gettando le basi di un archivio generale del patrimonio culturale del Paese;

b) del Gabinetto Fotografico Nazionale, sorto nel 1982 come sezione speciale del Laboratorio di Fotoincisione presso la Calcografia Nazionale, passato poi alle dipendenze della Direzione Generale Antichità e Belle Arti del Ministero della Pubblica Istruzione, con i compiti di eseguire e prendere in consegna il materiale fotografico necessario al lavoro di catalogazione. A partire dagli anni Venti, il Gabinetto Fotografico aveva avviato campagne fotografiche in tutto il Paese ed arricchito i propri archivi con l'acquisizione di cospicui fondi di negativi;

c) nella sezione aerofotografica, istituita nel 1959 come ufficio distaccato dal Gabinetto Fotografico Nazionale con il compito di raccogliere e mettere a disposizione degli uffici interessati il materiale proveniente dalla riprese aerofotografiche.

L'ICCD "esplica funzioni in materia di catalogazione e documentazione dei beni culturali di interesse archeologico, storico-artistico e ambientale (...) in particolare, elabora i programmi di catalogazione generale dei beni, fissandone la metodologia; promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione e documentazione e ne cura l'unificazione dei metodi; costituisce e gestisce il catalogo generale dei beni di cui sopra; cura le pubblicazioni inerenti alle attività precedenti; cura i rapporti con istituzioni straniere, pubbliche e private, e con organismi internazionali interessati alla catalogazione e documentazione dei beni culturali".

L'Istituto - disciplinato dagli articoli 12,13,14,19,20,21 e 22 del DPR n° 805 prima citato e dal successivo Regolamento - è retto da un Comitato di Gestione composto dal Direttore, che ne è presidente, dai Direttori dei Servizi e Laboratori, da due funzionari rispettivamente del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali e del Ministero del Tesoro e da due rappresentanti del personale.

L'ICCD è articolato in vari servizi e laboratori:

- Servizi per la programmazione ed il coordinamento della catalogazione ed il collegamento degli organi periferici del Ministero:

- a) Servizio per i beni archeologici;
- b) Servizio per i beni storico-artistici e etnografici;
- c) Servizio per i beni architettonici e ambientali;

- Laboratori per il rilevamento dei dati interessanti la catalogazione:

- a) Laboratorio per la fotografia ed il rilievo;
- b) Laboratorio per la fotointerpretazione e la aerofotogrammetria;

- Servizi per l'ordinamento e l'utilizzazione dei dati:

- a) Servizio per la raccolta, l'elaborazione, la pubblica consultazione e la gestione automatizzata delle documentazioni;
- b) Servizio per le pubblicazioni e le pubbliche relazioni;

- Ufficio Amministrativo;

- Ufficio Tecnico;

- Segreteria Tecnica.

"L'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione ha dunque come compito primario quello di costituire e gestire il catalogo generale dei beni di interesse archeologico, storico-artistico ed ambientale". L'attività di catalogazione - realizzata mediante schede che si differenziano per modello a seconda dell'entità presa in esame - è svolta dagli organi periferici del Ministero (Soprintendenze, Musei) che inviano in copia all'Istituto le schede realizzate con gli allegati fotografici, grafici, etc. Al 1987 risultavano completate 1.350.000 schede su un totale che si può approssimativamente calcolare ammontante a decine di milioni.

Tale materiale è ordinato in distinti archivi, a seconda che si tratti delle schede di catalogo o del patrimonio fotografico.

"Gli archivi delle schede sono ordinati topograficamente, proprio per la loro finalità di indagine conoscitiva del territorio. Per le indispensabili ricerche e per la gestione dei dati desumibili dalle schede, si è sentita la necessità di fare ricorso alle tecnologie informatiche. A tale scopo l'Istituto ha da tempo avviato una fruttuosa collaborazione con il CNUCE di Pisa, istituto del CNR specializzato nel settore informatico. Esaminato il particolare tipo dei dati da trattare, ci si è indirizzati verso un'organizzazione normativa delle informazioni, anche per rendere possibile in fase di interrogazione la ricostruzione dei rapporti che legano i vari tipi di beni tra di loro e al territorio di pertinenza. Si è quindi dato inizio alla costituzione di banche dati sperimentali gestite da sistemi di "information retrieval", permettendo tali sistemi di trattare le informazio-



ni in linguaggio naturale ed a testo libero e di effettuare ricerche sia sul testo globale che su voci specifiche in modo conversazionale e facile per l'utente.

Alla luce delle sperimentazioni sviluppate, sono state individuate le problematiche concettualmente fondamentali legate alla predisposizione dei dati per la loro elaborazione automatizzata e sono stati affrontati i difficili problemi che a mano a mano si presentavano.

Uno dei principali è stato quello della normalizzazione del linguaggio, indispensabile per l'automazione.

Allo scopo di recuperare una correttezza lessicale sovente perduta, l'Istituto ha iniziato la redazione di una serie di dizionari terminologici, alcuni dei quali già editi. Sono state inoltre costruite negli ultimi tempi alcune banche dati sperimentali, relative ai beni storico-artistici della provincia di Latina ed a quelli di Pescia e del suo comprensorio comunale.

Durante tutto lo studio per la gestione automatizzata del catalogo è stato tenuto presente il problema della documentazione e gestione delle immagini, risultando infatti insufficiente qualsiasi elaborazione di dati, sia pur sofisticata, nel settore dei beni artistici, se non si può risalire facilmente alla documentazione grafica e/o fotografica visualizzata.

Dalla soluzione della microfilmatura delle schede di catalogo adottata nei primi anni si è quindi passati ai videodischi, per mezzo dei quali è ora possibile visualizzare sullo schermo anche l'immagine relativa. Il videodisco è stato utilizzato anche per realizzare la banca dati relativa ai dipinti della Galleria Spada in Roma.

Sullo stesso videodisco è stato anche allestito recentemente un videomuseo che permette, oltre alla consultazione della banca dati, la simulazione di una visita interattiva con scelta personalizzata delle opere

attraverso uno schermo sensibile al tatto.

Negli ultimi tempi l'Istituto si è andato sempre più orientando verso l'utilizzazione dell'immagine digitalizzata, "la sola rispondente alle esigenze di una utenza specialistica sia per livello quantitativo, che per la possibilità di relazioni e di trasferimento via rete".

La consistenza del materiale fotografico della Biblioteca Nazionale è di circa 600.000 fotografie, con un incremento annuo di circa 10.000 unità. A ciò si aggiunge il materiale proveniente dall'ex fondo del Ministero della Pubblica Istruzione, Direzione Generale Antichità e Belle Arti, di oltre 500.000 positivi, ed un considerevole numero di negativi e positivi originali che costituiscono i "fondi storici", ricordo di un'Italia che va scomparendo.

Il Gabinetto Fotografico è aperto al pubblico per la consultazione, lo studio o l'acquisto di fotografie. Anche l'archivio dell'Aerofototeca (circa 2.000.000 di immagini) è a disposizione del pubblico.

L'attività di studio e documentazione dell'ICCD è testimoniata anche dalle numerose pubblicazioni curate (76 titoli al dicembre 1988), suddivise nelle seguenti collane: Attività dell'Istituto Centrale per il Catalogo; Norme di catalogazione; Quaderni tecnici; Dizionari terminologici; Cataloghi di esposizioni; Repertori delle raccolte fotografiche del Gabinetto Fotografico Nazionale; Repertori delle schede di catalogo; Cataloghi di collezioni fotografiche del Gabinetto Fotografico Nazionale; Cataloghi di collezioni aerofotografiche della Aerofototeca; Cataloghi dei Musei e Gallerie d'Italia; Gestione automatizzata delle documentazioni; Studio dei materiali e delle tecniche. I volumi vengono diffusi nel modo più ampio tra gli uffici ministeriali interessati, specie quelli che si occupano di catalogazione, le biblioteche, sia pubbliche che universitarie, le regioni, gli studiosi ecc. Vengono inoltre venduti a chi ne fa richiesta.

1 Campione della scheda analitica di rilevazione (parco Parravicini Floriani in San Giorgio su Legnano).

Schede di rilevazione n° <i>194..N</i>		Rif. Cartografia	
1) Oggetto	<i>Parco Parravicini Floriani</i>	2) Località	<i>centro storico</i>
3) Indirizzo	<i>Via Gerli</i>	4) Coordinate chilometriche	
5) Descrizione del luogo	<i>Ai margini del centro abitato annesso alle ville omonime del XVIII sec.</i>		
6) Descrizione dell'oggetto	<i>Bosco. Vegetazione secolare pregiata. Pini nitrosi, carpini, platani, nocci e altre essenze. Sup. 9500 mq.</i>		
7) Stato di conservazione	<i>da verificare</i>		
8) Datazione	<i>metà XVIII</i>	9) Attribuzione	
10) Proprietà	Pubblica <input type="checkbox"/> Privata <input checked="" type="checkbox"/> unica frazionata <input type="checkbox"/>		
11) Titolo di godimento occupante	Proprietà <input type="checkbox"/> Affitto <input type="checkbox"/> Altro titolo <input type="checkbox"/>	12) Accessibilità	interno <input type="checkbox"/> esterno <input type="checkbox"/>
12) Destinazione d'uso	<i>verde pubblico</i>		
14) Usi precedenti	<i>parco privato</i>		
15) Proposte di riuso			
16) Vincolo*	L. 1447 del 1939 <input type="checkbox"/> Biotopo <input type="checkbox"/>	L. 1089 del 1939 <input checked="" type="checkbox"/> Geotopo <input type="checkbox"/>	Elenco BCA L.R. '75 <input type="checkbox"/> esistente <input type="checkbox"/> proposto <input type="checkbox"/>
17) Strumenti urbanistici	P.R.G. <input type="checkbox"/> P. di F. <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> P. di Z. <input type="checkbox"/> P.P. <input type="checkbox"/> P. di R. <input type="checkbox"/>		
18) Collocazione dei reperti			
19) Stato di conservazione dei reperti			
20) Data del ritrovamento	21) Modalità		
22) Fonti	<i>Censimento beni ambientali Assessorato Ecologia - Regione Lombardia Elenco vincoli 1958 (parco in via Gerli) e 1978</i>		
23) Bibliografia non consultata			

Note del compilatore


Vincolo del parco con decreto ministeriale del 25.6.1958

Nel 1978 il vincolo è stato esteso al complesso della villa con il parco

5) Elenco dei documenti iconografici

Tipo	Fonte
planimetrie	<input checked="" type="checkbox"/> P. di F. Comune di San Giorgio su Legnano
prospetti	<input type="checkbox"/>
sezioni	<input type="checkbox"/>
prospettive est.	<input type="checkbox"/>
prospettive int.	<input type="checkbox"/>
fotografie est.	<input type="checkbox"/>
fotografie int.	<input type="checkbox"/>
particolari	<input type="checkbox"/>
altro	<input type="checkbox"/>

6) Allegati *Si riporta la planimetria tratta dal programma di fabbricazione scala 1:5000*



Nome del compilatore *Fenzi/Scaroni* Data *Agosto 1982*

Visto Contr. *Fassati*



VICENDE COSTRUTTIVE · NOTIZIE STORICO · CRITICHE:

SISTEMA URBANO:

RAPPORTI AMBIENTALI:

ISCRIZIONI · LAPIDI · STEMMI · GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					OSSERVAZIONI:			
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M		C	P	R
STRUTTURE SUTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE																			
COBERTURE																			
SOLAI																			
VOLTE E SOFFITTI																			
PAVIMENTI																			
DECORAZIONI																			
PARANENTI																			
INTONACI INT.																			
INFISSI																			



P.G. <small>Distretto</small>	N. CATALOGO GENERALE	N. CATALOGO INTERNAZIONALE		UFFICIO CENTRALE PER I B.A.A.A.A.S. ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE	REGIONE
CODICI		ITA:			
PROVINCIA E COMUNE LUOGO OGGETTO: CATASTO: CRONOLOGIA: AUTORE: DESTINAZIONE ORIGINARIA: USO ATTUALE: PROPRIETÀ: VINCOLI leggi di tutela P.R.G. e altri				DESCRIZIONE:	
SUPERFICIE E PIANTA: CONSISTENZA DEL VERDE: STRUTTURE ARCHITETTONICHE E ELEMENTI ORNAMENTALI				Estratto mappa catastale Fotografic Fotografic aeree Fotografic rasi infrarossi Disegni e Stampe Mappe e rilievi Planimetria generale quotata Planimetria con simbologia botanica	
nome data Compilatore scheda botanica: nome data REVISIONE E AGGIORNAMENTI				VISTO DEL SOPRINTENDENTE firma	
RIFERIMENTI ALTRE SCHEDE:					



VICENDE COSTRUTTIVE · NOTIZIE STORICO · CRITICHE:

SISTEMA URBANO:

RAPPORTI AMBIENTALI:

ISCRIZIONI · LAPIDI · STEMMI · GRAFFITI:

RESTAURI (tipo, carattere, epoca):

BIBLIOGRAFIA:

STATO DI CONSERVAZIONE	DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					DATA DI RILEVAMENTO					OSSERVAZIONI:			
	O	B	M	C	P	R	O	B	M	C	P	R	O	B	M		C	P	R
STRUTTURE SOTTERRANEE																			
STRUTTURE MURARIE																			
COBERTURE																			
SOLAI																			
VOLTE E SOFFITTI																			
PAVIMENTI																			
DECORAZIONI																			
PARAMENTI																			
INTONACI INT.																			
INFISSI																			

